

N. 00099/2014REG.PROV.COLL.
N. 05758/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2013, proposto da:
Rita Lombardo, Nunzia Mattone, Giuseppa Lombardo,
Coordinamento Etico Nazionale dei Caregivers, rappresentati e
difesi dall'Avv. Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso lo
stesso Avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, n. 24;

contro

Comune di Livorno, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Macchia, con domicilio
eletto presso Studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.
18;

Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Baldi, con
domicilio eletto presso l'Avv. Marcello Cecchetti in Roma, via
Antonio Mordini, n. 14;

nei confronti di

A.S.L. 6 - Livorno;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00478/2013, resa tra le parti, concernente l'aggiornamento del contributo dovuto per pagamento della quota sociale per ricovero in residenza sanitaria assistita

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Romagnoli, l'Avv. Cecchetti, su delega dell'Avv. Baldi, e l'Avv. Barboni su delega dell'Avv. Macchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La sig.ra Nunzia Mattone, che ha 92 anni, è invalida civile al 100% ed è affetta da oltre venti anni da una grave patologia psichiatrica, sindrome dissociativa, psicosi paranoidea, sindrome di delirio di persecuzione a sfondo religioso, vasculopatia cerebrale ingravescente che la rende totalmente non autosufficiente.

2. Dal 1995 l'anziana inferma, su richiesta dei familiari, veniva

ospitata nell'Istituto – Residenza Sanitaria Assistenziale “*Giovanni Pascoli*” di Livorno, via di Montenero, n. 90, di proprietà del Comune di Livorno.

3. Contestualmente all'atto di ingresso in residenza veniva richiesto ai figli di sottoscrivere una impegnativa al pagamento di parte della quota sociale in proporzione ai propri redditi in qualità di obbligati agli alimenti e venivano determinate ripartizioni a carico della sig.ra Mattone, dei familiari e dello stesso Comune di Livorno.

4. Successivamente, essendo la figlia della sig.ra Mattone, sig.ra Giuseppa Lombardo, anch'ella invalida civile e titolare di redditi meramente assistenziali ed essendo l'altro figlio, sig. Antonio Lombardo, residente in Germania e, dunque, non prontamente reperibile, il Comune poneva interamente a carico delle sole sig.re Nunzia Mattone e Rita Lombardo la quota sociale per il ricovero della paziente.

5. Tale situazione si è protratta sino al mese di marzo 2011, allorché il Comune di Livorno preannunciava alla figlia, sig.ra Rita Lombardo, che l'amministrazione avrebbe attuato la normativa regionale n. 66/2008 e rideterminato le quote di compartecipazione alla retta di ricovero degli utenti e dei parenti, tenendo in considerazione i redditi ISEE dei parenti di primo grado e invitando all'invio della documentazione reddituale della questione.

6. La sig.ra Rita Lombardo, in seguito, riceveva le rideterminazioni della parte di quota sociale a carico proprio, della madre e degli

altri figli (Antonio e Giuseppe), oggetto del presente giudizio.

7. La sig.ra Nunzia Mattone percepisce esclusivamente redditi da pensione sociale e un'indennità di accompagnamento per un totale di € 1.077,87 mensili per l'anno 2010.

8. Pertanto il suo ISEE, tenendo correttamente conto dei soli redditi imponibili ai fini IRPEF, è risultato pari a 0.

9. Nel corso degli anni i parenti della sig.ra Mattone cessavano i pagamenti, non potendo sostenerne il peso, mentre ella ha versato solo una parte dei propri redditi, riservandosi una franchigia per poter far fronte alle spese di prima necessità.

10. La posizione debitoria della sig.ra Mattone nei confronti del Comune di Livorno, quindi, si è aggravata sino a raggiungere la ragguardevole cifra di € 100.000,00 circa: una pesante esposizione debitoria che, a quanto è dato leggere nel ricorso in appello (p. 4), graverebbe anche sui parenti.

11. I familiari della sig.ra Nunzia Mattone adivano, pertanto, il T.A.R. Toscana, prima con ricorso e, successivamente, con motivi aggiunti, per vedere annullare i provvedimenti con i quali assumevano che il Comune di Livorno avesse illegittimamente rideterminato le quote di compartecipazione alla retta di ricovero dell'assistita e dei parenti, tendendo in considerazione i redditi ISEE dei parenti di primo grado e invitando all'invio della documentazione reddituale.

12. I ricorrenti in prime cure deducevano i seguenti motivi:

1) la violazione di legge con riferimento all'art. 54 della l.

289/2002, agli artt. 1 e 3 *octies* del d. lgs. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H, all'art. 3, comma 2^{ter}, del d. lgs. 109/1998, al DPCM 14 febbraio 2001, all. 1;

2) la violazione di legge in relazione all'art. 54 della l. 289/2002, agli artt. 1 e 3 *septies* del d. lgs. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H; all'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998, al DPCM 14 febbraio 2011, all. 1;

3) l'eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà nei provvedimenti istruttori con il provvedimento; la violazione del d. lgs. 109/1998, tab. 1, per aver incluso e computato nel calcolo della retta a carico della sig.ra Nunzia Mattone gli emolumenti relativi a pensione sociale e indennità di accompagnamento;

4) l'illegittimità costituzionale della sopravvenuta L.R. 66/2008 per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. m), e dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

5) l'eccesso di potere, l'irragionevolezza, la mancanza di trasparenza, l'illogicità degli atti impugnati, la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 22 della l. 241/1990, l'errato computo della posizione debitoria.

14. Nella successiva impugnazione per motivi aggiunti, oltre ai già indicati motivi, i ricorrenti deducevano, altresì, l'eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, la violazione di legge in riferimento agli artt. 3, 32, 38 Cost., all'art. 2, comma quarto, del d. lgs. 109/1998 e alla l. 18/2009 di ratifica della Convenzione di

New York del 13 dicembre 2006.

15. Si costituivano in giudizio il Comune di Livorno e la Regione Toscana, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

16. Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 478 del 25.3.2013, ha tuttavia respinto il ricorso, facendo soprattutto leva sulla sentenza della Corte Cost. n. 296 del 19.12.2012, intervenuta nelle more del primo giudizio, la quale ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dal T.A.R. Toscana, in altro e analogo giudizio, con riferimento alla L.R. 66/2008.

17. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, deducendo i seguenti motivi:

1) l'errato accoglimento dell'interpretazione "abrogativa" dell'art. 3, comma *2ter*, del d. lgs. 109/1998, propugnata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, la ritenuta erronea costituzionalità dell'art. 14 della L.R. 66/2008 rispetto ad ulteriori profili non considerati, l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 3, comma *2ter*, del d. lgs. 109/1998.

2) l'errato accoglimento dell'orientamento della sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, l'errata valutazione di una nuova e distinta questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti;

3) il difetto assoluto di motivazione in relazione alla dedotta violazione della l. 18/2009 (ratifica della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006), nonché degli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 28, e 117, comma primo, Cost.

4) la mancata valutazione e motivazione in merito della violazione dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998 nonché il difetto assoluto di motivazione;

5) l'errata applicazione dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. 109/1998;

6) l'errata valutazione in merito al vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e violazione di legge di cui agli artt. 3, 32, 38 Cost. per sproporzione tra i redditi della sig.ra Mattone e le somme richieste in sua compartecipazione nonché la pretesa ragionevolezza e logicità delle richieste comunali.

18. Gli appellanti, tanto premesso, domandavano pertanto a questo Consiglio che, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e, comunque, degli atti e dei provvedimenti tutti oggetto di impugnazione, in riforma della sentenza impugnata, li annullasse e, per l'effetto, condannasse il Comune di Livorno a rideterminare la misura della compartecipazione della sig.ra Mattone al costo della quota sociale secondo legge e in base ai soli suoi redditi e sollevasse, altresì, questione di legittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 66/2008, nei limiti e per i vizi indicati nel ricorso, adottando tutti i provvedimenti all'uopo opportuni.

19. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio la Regione Toscana e il Comune di Livorno, opponendosi all'accoglimento dell'istanza di sospensione e, nel merito, all'appello.

20. Nella camera di consiglio del 29.8.2013 il Collegio, ritenuto di dover decidere con sollecitudine il merito, rinviava la causa alla pubblica udienza del 12.12.2013.

21. Nella pubblica udienza del 12.12.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto.

2. Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il T.A.R. Toscana, nella sentenza impugnata, abbia erroneamente accolto l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 21.12.2012, n. 296, secondo il quale non può dirsi immediatamente applicabile e precettiva, nei confronti delle Regioni, la disposizione di cui all'art. 3, comma *2ter*, del d. lgs. 109/1998, che impone il calcolo della compartecipazione dell'assistito al costo di parte sociale sulla base dei soli suoi redditi, sicché sarebbe costituzionalmente legittima la L.R. Toscana n. 66/2008, che nell'art. 14, comma 2, lett. c), deroga a tale principio, tenendo conto, invece, non solo della situazione economica dell'assistito, ma anche “*della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado*”.

2.1. Assumono gli appellanti, infatti, che la questione a suo tempo sottoposta alla Corte costituzionale soffra di un vizio originario e, cioè, che essa dovesse e debba essere ancora affrontata non già verificando se l'art. 3, comma *2ter*, del d. lgs. 109/1998 fosse un “LIVEAS” in sé e per sé, quanto piuttosto se la previsione di cui all'art. 14, comma 2, lett. c), della L.R. 66/2008 Toscana violi l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in considerazione del fatto che le prestazioni, oggetto del procedimento, sono livelli essenziali

di assistenza e, di conseguenza, le norme volte a garantire il diritto di accesso (art. 3, comma 2^{ter}, d. lgs. 109/1998), sono anch'esse di esclusiva competenza statale, in quanto finalizzate al godimento della prestazione stessa.

2.2. Si tratterebbe, secondo gli appellanti, di un profilo diverso ed ulteriore rispetto a quello esaminato dalla Corte, poiché sarebbe indiscusso che le prestazioni socio-sanitarie, oggetto del presente giudizio, siano livelli essenziali di assistenza, in quanto espressamente indicate come tali dal DPCM 29 novembre 2011, rientrando quindi esse propriamente nella materia dei LEA e non dei LIVEAS.

2.3. In sintesi cambierebbe l'etichettatura – così si legge alle pp. 14-15 del ricorso in appello – della casella costituzionale dell'art. 117 Cost. in cui inserire la previsione: non prestazione di assistenza sociale *ex se*, ma previsione che, in quanto accessoria ad un LEA, è di esclusiva competenza statale, come più volte avrebbe ribadito la Corte costituzionale stessa.

2.4. Sostengono gli appellanti, conclusivamente, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 296/2012, e il T.A.R., nella sentenza qui appellata, affrontando la questione solo con riferimento ai LIVEAS e mai ai LEA, dividono la prestazione socio-sanitaria di inserimento in RSA in “socio” e “sanitaria”, di fatto creando un “mostro a due teste” – p. 18 del ricorso in appello – disciplinate diversamente e finanziate diversamente, che si ritroverebbero insieme solo nell'espressione linguistica

“socio sanitario”.

2.5. Orbene l'intento del legislatore, che negli ultimi anni ha costruito un apparato normativo socio sanitario, era l'integrazione effettiva dei servizi sanitari e sociali in un unico servizio socio sanitario, poiché i bisogni che queste prestazioni soddisfano richiedono la presenza di entrambe le componenti, evitando la parcellizzazione delle competenze, dei servizi e dei bisogni e riconoscendo, correttamente, la difficoltà di scomporre le singole componenti ora sociali ora sanitarie.

3. Il motivo deve essere disatteso, apparendo manifestamente infondata, anche sotto il dedotto profilo di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., la questione di costituzionalità in questa sede riproposta.

3.1. Proprio le considerazioni delle appellanti, da ultimo riportate, inducono a ritenere che nell'ambito delle prestazioni socio sanitarie, tra le quali rientra il ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, non sia possibile distinguere tra “prestazioni sociali” e “prestazioni sanitarie”, riconducendo le une e le altre a diversi ambiti di disciplina e a diversi parametri costituzionali.

3.2. Le prestazioni socio sanitarie costituiscono, sul piano del servizio reso, un *unicum* inscindibile e propriamente ed esclusivamente riconducibile al novero dei LIVEAS, come ha ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 19.12.2012, sicché non appare corretto ed è senza dubbio parziale e incompleto il presupposto dal quale muovono le appellanti,

deducendo la questione di costituzionalità qui esaminata, e cioè che le prestazioni socioassistenziali rientrino nei LEA, in quanto preordinate allo stesso diritto alla salute.

3.3. Una simile prospettiva mostra di non comprendere proprio tutta la complessità di simili prestazioni, nelle quali appunto la componente sociale non può essere né scissa né oscurata da quella sanitaria, facendo di quest'ultima l'esclusivo parametro di riferimento al quale ancorare, anche sul piano costituzionale, la valutazione della normativa in materia.

3.4. Ciò contrasta evidentemente con l'intero quadro normativo *in subiecta materia*, quale è stato ricostruito, proprio in riferimento alla contestata normativa regionale, dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 19.12.2012, dalle cui conclusioni la Sezione non ravvede convincenti motivi di discostarsi, avendo la Corte ritenuto, in riferimento all'art. 3, comma 2-ter, del d. lgs. 109/1998, che *“il contenuto della norma statale risulta carente proprio nell'individuazione specifica delle prestazioni da erogare, limitandosi a rinviare ad un successivo decreto le scelte in ordine al perseguimento delle finalità sopra indicate, tra le quali quella di “evidenziare”, per determinate prestazioni, la situazione economica del solo assistito”*.

3.5. Proprio alla luce di quanto stabilito dalla Corte, nella richiamata pronuncia, il Collegio ritiene di dover quindi confermare l'orientamento, già espresso da altre pronunce di questa Sezione (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 7.7.2013, n. 3574),

secondo cui, in assenza del DPCM attuativo dell'art. 3, comma *2ter*, del d. lgs. 109/1998, non viene meno l'obbligo, previsto del precedente art. 1, comma 1, di compartecipazione alle spese per l'erogazione anche delle prestazioni *de quibus* ed attraverso la dichiarazione ISEE, prevista, com'è noto, per tutti coloro che richiedono prestazioni agevolate e per le loro famiglie nelle diverse forme previste dai diversi livelli di normazione.

3.6. La Sezione ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che il d. lgs. 109/1998 non esclude in nessuna sua parte siffatto obbligo e nemmeno l'art. 3, comma *2ter*, in tanto opera, in quanto tutto il quadro normativo si completi e, inoltre, si aggiorni pure alla luce della revisione complessiva delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, d'intesa con le Regioni e le Province autonome e già stabilita dall'art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214: cfr. Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 297).

3.7. In tal caso la richiesta comunale, rivolta agli appellanti in ordine alla presentazione della dichiarazione ISEE, è in sé legittima, pur quando riguardi, come nella specie, prestazioni sociosanitarie a favore dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti.

3.8. Essa infatti individua l'insieme dei soggetti cui sono posti i doveri di solidarietà e di assistenza verso il disabile, connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza, dal momento che, come la Corte costituzionale ha sottolineato nella

sentenza n. 296 del 19.12.2012, la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il nucleo familiare ed è, comunque, espressiva di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava anzitutto sui prossimi congiunti.

4. Deve essere anche respinto anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti deducono la illegittimità costituzionale della legge regionale toscana rispetto agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 38 e 117, comma primo, Cost. – questione, questa, non esaminata dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 296 del 19.12.2012 né dal T.A.R. nell'impugnata decisione – per non aver essa rispettato le norme del diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, e in particolare le previsioni della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con *handicap*.

4.1. Secondo gli appellanti, infatti, si assisterebbe ad una discriminazione di disabili gravi e anziani non autosufficienti nella misura in cui, per le prestazioni residenziali, il reddito si computa tenendo conto anche dei redditi personali dei parenti entro il primo grado e di quelli non imponibili a fini Irpef, mentre per tutte le altre prestazioni fornite a disabili e anziani il reddito degli stessi soggetti si calcolerà secondo i criteri ISEE.

5. Al riguardo la Sezione non può che ribadire quanto ha di recente già chiarito e, cioè, che una normativa, come quella esaminata, non

comporta alcuna violazione dei principi della Convenzione di New York, “*giacché questa non esclude che alla relativa spesa partecipi, foss’anche per una piccola frazione, pure l’assistito o chi per lui*” (Cons. St., sez. III, 3.7.2013, n. 3574).

5.1. Né ciò comporta, ha osservato la Sezione, alcun *vulnus* alla dignità dell’assistito, giacché la di lui situazione di intrinseca debolezza va salvaguardata anche, per quanto sia possibile e secondo quanto afferma la stessa Corte costituzionale, con il favorire la permanenza di questi presso il nucleo familiare.

5.2. In ogni caso ritiene il Collegio che la considerazione del reddito dei familiari ai fini ISEE non si ponga in contrasto con il complessivo significato delle disposizioni della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 e, in particolare, con gli artt. 3, 9 e 19, laddove essi valorizzano la posizione individuale del disabile anche indipendentemente dal proprio nucleo familiare.

5.3. Al riguardo non può sottacersi che il dovere di solidarietà familiare costituisce una ulteriore guarentigia, per il malato, che si affianca al dovere di solidarietà sociale e che tale fondamentale e primario dovere di solidarietà familiare si esprime anche nella considerazione, da parte dell’ordinamento dei singoli Stati, del reddito dei parenti prossimi al fine di determinare la quota assistenziale di compartecipazione dell’assistito al mantenimento presso una struttura sociosanitaria.

5.4. Tale è del resto l’orientamento del più recente legislatore nazionale che, con l’art. 5 del d.l. 201/2011, convertito in l.

214/2011, ha previsto che, nel fissare il nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), occorra adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.

5.5. Ne consegue che la questione di costituzionalità, anche per tale profilo, deve essere disattesa, apparendo essa manifestamente infondata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della l. 87/1953.

6. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il T.A.R. sarebbe incorso in *error in iudicando* per la mancata valutazione e per la carenza di motivazione in merito alla violazione dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998, avendo esso omesso di esprimere qualsivoglia ragione che giustifichi la reiezione del secondo motivo del ricorso originario, con il quale si era dedotto l'illegittimo accollo, in capo ai parenti della sig.ra Mattone, di quote in compartecipazione, in virtù del rapporto di parentela e della qualità di soggetti obbligati agli alimenti.

6.1. Tanto sarebbe avvenuto, secondo gli appellanti, proprio in spregio dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998, il quale prevede che *“le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuto alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della*

facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

6.2. In nessun luogo della disciplina regionale, essi deducono, si evince che i parenti siano “direttamente” parte del procedimento amministrativo di presa in carico della persona assistita e da nessuna parte si accollano somme ai parenti, si impongono ad essi oneri collaterali, quali il deposito del proprio ISEE familiare, o quant'altro.

6.3. Avrebbe perciò errato il T.A.R. nel disattendere genericamente e laconicamente tale censura solo con l'improprio riferimento alla sentenza n. 296 del 19.12.2012 della Corte costituzionale, che riguarda invece l'art. 3, comma 2-ter, del d. lgs. 109/1998.

7. Anche tale motivo deve essere disatteso.

7.1. Rileva il Collegio che, benché la sentenza impugnata al riguardo denoti un evidente difetto di motivazione, la censura non possa essere accolta, nel merito, perché gli atti impugnati in alcun modo hanno violato la disposizione dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998 e gli artt. 433 e 438 c.c., da essa richiamati, poiché ai parenti della sig.ra Mattone non è stato accollato alcun obbligo, diverso ed ulteriore e più gravoso rispetto a quello che incombe all'assistita né essi sono stati mai considerati parti del procedimento, che ha riguardato esclusivamente e correttamente la loro congiunta, ma è stato solo richiesto, del tutto legittimamente, di depositare il loro ISEE familiare per la determinazione del

reddito dell'assistita, in coerenza con il quadro normativo, nazionale e regionale, sopra delineato, e in particolare in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, lett. c), della L.R. 66/2008, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale nella più volte menzionata sentenza n. 296 del 19.12.2012.

7.2. Deve qui solo aggiungersi, peraltro, che la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l'ambito previsto dal d. lgs. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere (Cons. St., sez. III, 21.12.2012, n. 6674).

8. Va anche respinto il quarto motivo, con il quale gli appellanti deducono che il computo dei redditi sarebbe errato, poiché esso includerebbe illegittimamente l'indennità di accompagnamento e la pensione sociale.

8.1. Una simile determinazione dei redditi ai fini ISEE, a loro avviso, non terrebbe in debito conto che il combinato disposto dell'All. 1 al d. lgs. 109/1998 e dell'art. 34, comma 3, del d.P.R. 601/1973 esclude la possibilità di includere nel computo i redditi non imponibili.

8.2. La "caccia" al reddito disponibile, ben al di là di quello imponibile ai fini fiscali, sarebbe illegittima e irragionevole, nel caso di specie, poiché non considererebbe che le entrate di natura

assistenziale e indennitaria esulano certamente da quel concetto di *surplus* economico, che il Comune ha ritenuto indebitamente di valorizzare ai fini ISEE, posto che, come ha affermato un certo orientamento giurisprudenziale di primo grado, appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi.

9. Anche tale motivo deve essere disatteso.

9.1. Bene ha ritenuto il primo giudice che la normativa regionale e, in particolare, l'art. 14, lett. b), della L.R. 66/2008, possa far riferimento anche alla percezione di entrate previdenziali che, secondo la legislazione tributaria, non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi di prestazione di tipo residenziale, quale è quella di cui qui si discute, posto che in tale caso la persona non autosufficiente viene presa totalmente in carico dal Servizio sanitario regionale e la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e di cura della persona assistita.

9.2. Per tale motivo legittimamente l'ente ha deciso di considerare, ai fini del calcolo della quota di compartecipazione, anche le indennità di natura previdenziale e assistenziale, facendo comunque salva una "*quota di garanzia*", da lasciare alla disponibilità dell'assistito per le proprie spese personali, non

inferiore ad un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

9.3. Ciò, come ha del resto notato anche il primo giudice, appare coerente con il complessivo impianto della disciplina in materia, giacché il beneficio previdenziale e assistenziale, di cui gode l'assistito, viene calcolato proprio al fine di determinare la sua quota di compartecipazione alla parziale copertura della quota assistenziale della retta di ricovero, essendo la quota sanitaria coperta totalmente dal Servizio sanitario nazionale.

9.4. Non si tratta pertanto di una "caccia" al *surplus* economico, come impropriamente affermano gli appellanti, ma di una equa e ragionevole considerazione anche di tali entrate, previdenziali e assistenziali, al fine di determinare la misura della compartecipazione dell'assistito alla quota di una prestazione che ha anch'essa, incontestabilmente, natura assistenziale di primario livello.

9.5. Il motivo, quindi, è infondato e deve essere disatteso.

10. Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la "*schizofrenia provvedimentale*" (p. 30) del Comune di Livorno che, in errata applicazione dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. 109/1998, avrebbe determinato il reddito ISEE considerando anche soggetti non componenti la famiglia anagrafica e, in particolare, quello della figlia, sig.ra Rita Lombardo.

10.1. Il T.A.R. Toscana, essi sostengono, avrebbe del tutto trascurato tale motivo di censura, incorrendo in un vizio di omessa

motivazione circa la dedotta irragionevolezza e illogicità del computo del debito a carico della sig.ra Rita Lombardo, effettuato dal Comune di Livorno.

10.2. Inoltre il giudice di prime cure avrebbe totalmente trascurato la circostanza, anch'essa dedotta in prime cure, che il Comune, del tutto irragionevolmente e incomprensibilmente, è passato da un regime nel quale a tutti i tre figli della sig.ra Mattone veniva richiesto di compartecipare al pagamento della retta ad uno con il quale il pagamento era imposto solo all'assistita e alla sig.ra Rita Lombardo per poi tornare, nell'aprile 2011, a richiedere la compartecipazione a tutti e tre i figli.

10.3. Non si comprenderebbe, insomma, né chi sia tenuto a compartecipare né quanto sia tenuto ciascuno a compartecipare alla retta della sig.ra Mattone.

11. La censura va respinta, seppur per le motivazioni che seguono, non avendo il T.A.R. Toscana effettivamente preso in considerazione siffatta specifica doglianza.

11.1. Lungi dall'essere confusa, contraddittoria e approssimativa, la condotta del Comune appare legittima e ragionevole poiché essa ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 14, lett. c), della L.R. 66/2008, laddove prevede che, nel caso di prestazioni residenziali in favore di persone ultrasessantacinquenni, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita è computata tenendo, altresì, conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

11.2. Errano gli appellanti quando affermano che il T.A.R. avrebbe dovuto comunque applicare l'art. 2, comma 2, del d. lgs. 109/1998, il quale prevede che fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, poiché anche tale disposizione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 296 del 19.12.2012, non può ritenersi vincolante per il legislatore regionale in questa materia, sicché correttamente il Comune, in applicazione del citato art. 14, lett. c), della L.R. 66/2008, ha richiesto a tutti i figli dell'assistita di contribuire.

11.3. E tanto, del resto, era stato stabilito già all'ingresso dall'assistita nella residenza sanitaria assistenziale, allorché venne richiesto ai figli di sottoscrivere una impegnativa al pagamento di parte della quota sociale in proporzione ai rispettivi redditi e furono determinate ripartizioni a carico di questa, dei familiari e dello stesso Comune di Livorno.

11.4. Il Collegio non ravvede, quindi, alcuna illegittimità o erroneità nei provvedimenti comunali impugnati.

12. Infine, con il sesto motivo, gli odierni appellanti ripropongono la censura di irragionevolezza e di violazione dei legge, di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., per la presunta sproporzione tra i redditi della sig.ra Mattone e le somme richieste ai parenti in compartecipazione.

12.1. Il T.A.R. ha rigettato la censura, rilevando che i parenti non hanno prodotto il loro ISEE e il Comune di Livorno, in mancanza di riferimento certo, ha dovuto applicare la tariffa massima.

12.2. Assumono gli appellanti che il ragionamento sarebbe viziato da una scelta ermeneutica che disapplica la norma di legge statale, relativamente ai profili già sopra evidenziati, e insiste nel volere ad ogni costo creare nuovi obbligati *ex lege*, che tuttavia non esistono perché coloro che, per legge, sono tenuti a produrre il loro ISEE non sono se non gli stessi assistiti.

12.3. Il T.A.R. avrebbe quindi disatteso, nella sua ricostruzione, l'architettura complessiva che regola la materia.

12.4. Inoltre, aggiungono gli appellanti, si capisce che il calcolo eseguito sommando più ISEE, relativi a diversi nuclei familiari, non può che condurre al risultato che consente di escludere il Comune dal pagamento di qualsivoglia contributo.

12.5. Nel caso in questione, dunque, non rileva in alcun modo che i parenti non abbiano prodotto i loro ISEE dei rispettivi nuclei familiari, perché sarebbe bastato anche solo un misero reddito *part-time* di uno dei numerosi soggetti coinvolti a determinare tale esclusione totale per il Comune di Livorno.

13. Anche tale motivo deve essere disatteso.

13.1. Rileva il Collegio che la motivazione espressa dal primo giudice resiste alla sollevata censura, in quanto l'applicazione della tariffa massima, da parte del Comune di Livorno, è dipesa proprio dal fatto che i parenti dell'assistita si sono illegittimamente rifiutati di produrre il loro ISEE, obbligando il Comune ad applicare la tariffa corrispondente all'ISEE più elevato e fermo restando che il Comune stesso si è dichiarato disposto, anche nel corso del

presente giudizio, a rivedere – e, del resto, doverosamente in ossequio a ciò che prevede la legislazione di settore – il *quantum* della compartecipazione laddove l'ISEE venga prodotto dai parenti.

13.2. Vano è dunque insistere da parte degli appellanti sulle doglianze di illegittimità relativa alla pretesa creazione di nuovi obblighi *ex lege*, censure, come già chiarito *supra* per tutti gli esposti motivi, infondate, quando sono stati essi stessi, con il loro illegittimo rifiuto, la causa dell'applicazione della tariffa massima, da parte del Comune, in mancanza di altri (e inferiori) dati reddituali di riferimento.

13.3. La censura, pertanto, è anch'essa destituita di fondamento.

14. In conclusione l'appello deve essere respinto, meritando conferma, seppur per le (in parte) diverse motivazioni sopra espresse, la sentenza di primo grado.

15. Attesa la complessità interpretativa delle questioni sin qui esaminate, sulle quali solo di recente si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 296 del 19.12.2012, il Collegio ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, siccome prevede il combinato disposto dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, lo respinge, confermando per l'effetto, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)